

**L'evoluzione di norme e concezioni sociali sull'adozione:  
dagli anni Sessanta all'inclusione dei genitori single  
nell'adozione internazionale. Considerazioni sul piano educativo**

**The evolution of laws and social conceptions concerning adoption:  
from the 1960s to the inclusion of single parents  
in intercountry adoption. Educational considerations**

Stefania Lorenzini  
Professoressa associata  
Università di Bologna

**Sommario**

La sentenza n. 33, emessa dalla Corte costituzionale il 21 marzo 2025, apre alle persone singole la possibilità di chiedere ai Tribunali per i minorenni di essere valutate per l'accesso all'adozione internazionale, laddove ne erano rimaste escluse per decenni, fatta eccezione per casi particolari. Alla luce di questa novità (non unanimemente condivisa ma da molti lungamente attesa), il contributo coglie l'occasione per mettere a fuoco alcuni passaggi cruciali della evoluzione delle norme in materia di adozione, nazionale e internazionale, e delle connesse trasformazioni nelle concezioni di famiglia e filiazione adottiva, sino alla citata sentenza. E per volgere attenzione sul piano educativo ad alcuni aspetti della genitorialità monoparentale e adottiva.

**Parole chiave:** adozione nazionale e internazionale, monogenitorialità, leggi, concezioni di famiglia, educazione.

**Abstract**

Sentence No. 33, issued by the Constitutional Court on 21 March 2025, opens up the possibility for singles to apply to the Juvenile Courts to be assessed for access to intercountry adoption, where they had been excluded for decades, except in special cases. In the light of this novelty (not unanimously shared but long awaited by many), the contribution takes the opportunity to focus on some crucial passages in the evolution of national and international adoption legislation and the related transformations in the conceptions of family and adoptive filiation, up to the aforementioned judgment. And to turn attention on an educational level to some aspects of single-parent and adoptive parenting.

**Keywords:** national and international adoption, single parenthood, laws, family concepts, education.

**Introduzione**

Per fortuna, e soprattutto per civiltà e progresso, quella che nasce dai percorsi adottivi, nazionali o internazionali, è oggi riconosciuta famiglia a tutti gli effetti. Ciononostante, permangono stereotipi e pregiudizi che ne distorcono le rappresentazioni (cfr. Ferritti, 2019, 2023; Lorenzini, 2010, 2012, 2013; Rizzo Weller, 2019; Rodríguez-Jaume e Jareño Ruiz, 2015). Da un lato, una svalutazione che porta a considerarla meno *vera e piena* rispetto alla famiglia fondata su legami di sangue, e talora ad attribuirle, quasi in forma deterministica, fragilità relazionali o anche disagi di tipo psicologico pressoché inevitabili. Dall'altro, una ipervalutazione che ne esalta il valore etico e la idealizza come espressione di scelte coraggiose e di amore superiore. In una recente ricerca sulle rappresentazioni mediatiche della maternità adottiva, Tabacchi (2024) evidenzia questi volti ambivalenti: «Da un lato, le madri adottive sono considerate come madri mancanti, in relazione all'assenza di un vincolo di sangue con il neonato; dall'altro lato, sono descritte come salvatrici o persone di *buon cuore*. Visioni stereotipate che non contribuiscono a cogliere il valore di una genitorialità e generatività sociale» (p. 121).

Queste letture polarizzate, che a volte si intrecciano e convivono, non devono però occultare il dato per cui l'adozione costituisce da tempo – anche con una sua specifica, possibile, problematicità – una delle diverse e ordinarie forme di costruzione familiare, fondata sul valore delle relazioni affettive ed educative e orientata alla tutela prioritaria dei diritti di bambine e bambini nel loro divenire figli, fratelli o sorelle, cugini, nipoti, entro nuovi nuclei familiari.

Certamente, molto è cambiato da quando scrittrici e scrittori del primo '900 raccontavano nei loro romanzi, specchio di realtà italiane diverse per status socio-economico e contesti geografici, di come bambine e bambini soli poi accolti fuori dalle famiglie di origine, fossero – in uno stigma pesante, persistente e longevo –, chiamati *bastardi*, impiegati nel lavoro domestico, nei campi o in altre attività importanti per gli adulti. Di una famiglia aristocratica sarda, i Decherchi, in progressiva e drammatica decadenza narra per esempio Deledda nel romanzo *L'Edera* (1907), in cui Annesa, la protagonista, raccolta non si sa da dove, è di aiuto nelle faccende di casa e nella cura del ricco e anziano zio, malato, avaro e detestato da tutti. Anche Gantine, forse figlio illegittimo di un membro della famiglia lavora al suo servizio. Annesa è descritta nel suo vivere in funzione delle persone amate della famiglia, e coloro che l'hanno adottata sono da lei stessa definiti i *suoi benefattori*. Poverissima e contadina la famiglia descritta da Pavese ne *La luna e i falò* (1950), in cui il protagonista, di cui è detto solo il soprannome, Anguilla, lasciato neonato sugli scalini del Duomo di Alba e portato all'ospedale di Alessandria, viene poi adottato da Padrino e Virgilia, che *di figlie femmine ne avevano già due*. E soltanto perché l'ospedale così gli *passava la mesata*. Solo per questo le famiglie povere, *dannate*, si caricavano di altri figli, i *bastardi dell'ospedale*, oppure, dice ancora Anguilla, prendevano bambine per far fare loro *le servette e comandarle meglio*.

Lo stesso tempo è passato da quando il genitore solo, o meglio, le cosiddette *ragazze madri*, erano sottoposte al ripudio delle famiglie e a uno stigma sociale insostenibile, cosicché, in assenza di supporto economico, assistenziale e tanto meno culturale erano costrette, spesso dolorosamente, a lasciare i figli di cui non potevano farsi carico, a famiglie in regola con i dettami sociali o a istituti di matrice religiosa che provvedevano al loro collocamento, talora senza il consenso delle madri stesse. Oggi, anzitutto le donne ma anche alcuni uomini, generano e/o crescono figli per desideri e scelte consapevoli (realizzati a volte grazie ai progressi della riproduzione medicalmente assistita). Si è da tempo rafforzata la disgiunzione tra parentalità e coniugalità, tra sessualità e riproduzione (Fondi e Lana, 2022), si è ridotto, anche se non del tutto, lo stigma rivolto al genitore solo, eppure l'adozione ai single e persino alle coppie non unite in matrimonio, quindi alle coppie omosessuali, è rimasta – salvo alcune eccezioni – vietata in Italia. Almeno fino alla sentenza n. 33 della Corte costituzionale del 21 marzo 2025. Di seguito consideriamo alcuni passaggi cruciali della trasformazione di norme e mentalità in materia di adozione, nazionale e internazionale, sino alla citata sentenza e alcuni aspetti della genitorialità monoparentale e adottiva.

## **1. Trasformazioni di norme e mentalità in materia di adozione: dagli anni Sessanta agli anni Ottanta del Novecento**

*Finalità adultocentriche.* In Italia, a lungo, l'adozione ha risposto anzitutto alle esigenze degli adulti, garantendo loro ruolo sociale, discendenza e trasmissione di cognome e proprietà, sanando carenze d'affetto, risolvendo unioni matrimoniali in crisi, colmando il vuoto di un figlio deceduto; o ancora assicurando assistenza domestica e sostegno alla vecchiaia e alla malattia. Fini questi ultimi per i quali si preferivano le figlie

femmine, specie da parte di adottanti in età matura (Perico e Santanera, 1968). Criteri adultocentrici sono stati posti al servizio degli interessi della persona o delle coppie richiedenti: «Il minore era visto, sia pure nel rispetto della sua persona, più che tutto come strumento per risolvere situazioni o garantirsi contro rischi o contro eventuali bisogni personali o familiari» (Ivi, p. 16). Ai bambini si offrivano benefici materiali ma non ci si occupava delle loro esigenze educative, affettive, psicologiche, né degli effetti dell'abbandono, dei legami con le origini e le precedenti esperienze di vita, né ancora del bisogno di una piena integrazione nella nuova famiglia.

*La centralità dei diritti di bambine e bambini.* Nell'evolvere della cultura dell'adozione vediamo come si debba arrivare al 1967 per registrare una svolta normativa che segna passi avanti nel modo di concepirla e normarla. Per la prima volta, infatti, con la legge 431/67, priorità è assegnata ai diritti di bambini/e in stato di abbandono materiale (privi del soddisfacimento di bisogni basilari nell'alimentazione, abbigliamento, igiene) e morale (cure e attenzioni educative e affettive fondamentali per un sereno sviluppo psicofisico), rovesciando, almeno in via di principio, l'orientamento che aveva favorito le esigenze adulte (Perico e Santanera, 1968). La 431/67 introduce l'istituto dell'*adozione speciale*, detta anche *legittimante* poiché interrompeva i rapporti con la famiglia di origine e sanciva per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo, l'assunzione e la trasmissione del cognome degli adottanti, (Idem). Per effetto dell'adozione speciale però non si instaurano rapporti di parentela tra adottato e parenti collaterali degli adottanti. Acquisisce rilievo una concezione di filiazione e genitorialità non più vincolata in maniera esclusiva ai legami di sangue, ma basata sulle relazioni affettive ed educative che evolvono tra genitori e figli/e (Idem). Tuttavia, la possibilità di adottare solo bambini fino agli 8 anni era legata a una concezione della genitorialità cui si attribuiva la funzione di *plasmare* i figli/e, incidendo sul loro sviluppo e identità, possibile tanto più era precoce la loro età; oltre che l'intento di favorire l'attaccamento e creare famiglie il più possibile simili a quelle nate da legami biologici (Idem). Alla famiglia tradizionale rimaneva assegnata, così, la posizione di modello di riferimento cui i nuclei adottivi a lungo verranno commisurati, senza poter essere considerati un modo peculiare e in sé bastante di *fare famiglia*. In seguito, nella dimensione educativa familiare acquisirà centrale importanza il reciproco adattamento tra genitori e figli, superando l'attesa di un adeguamento unidirezionale da parte del figlio/a (Lorenzini, 2004). Un aspetto innovativo e rilevante da un punto di vista pedagogico (se si fosse concretizzato sin dai tempi dell'approvazione della 431/67) fu l'introduzione della selezione degli adottanti. Si sottolineava la necessità che i futuri genitori fossero dotati di qualità psico-affettive tali da corrispondere alle peculiari caratteristiche e bisogni affettivi, educativi e materiali del figlio/a. Rilevante anche l'indicazione che il tribunale per i minorenni effettuasse accertamenti, avvalendosi della collaborazione tecnica di servizi idonei, al fine di analizzare, attraverso colloqui, le motivazioni dei coniugi all'adozione e l'opportunità di prepararli a divenire genitori di un figlio già nato (cfr. Pavone, Tonizzo e Tortello, 1985). L'applicazione dei principi ispiratori innovativi della 431, e dunque il concretizzarsi della centralità assegnata ai diritti dei bambini, furono però compromesse dall'arretratezza del sistema giudiziario e dei servizi socio-assistenziali. Molti bambini rimasero istituzionalizzati o furono affidati attraverso i canali dell'affiliazione e dell'adozione ordinaria che permettevano a chi era privo di prole di trasmettere cognome e patrimonio mediante procedure rapide e prive di accertamenti in merito alle capacità educative (Idem).

Sebbene le adozioni di bambini provenienti da paesi esteri si siano registrate in Italia sin dagli anni Sessanta del secolo scorso, la 431/67 si limitò a non vietarle, prevedendo unicamente che l'adottato da coniugi di cittadinanza italiana la acquisisse a sua volta. Al

termine di un testo dell'epoca, i già citati Perico e Santanera (1968) dedicano 13 righe a precisare «in Italia, da qualche tempo, ha avuto inizio l'adozione di bambini afro-asiatici. A causa soprattutto della differenza di lingua e di ambiente, è consigliabile l'adozione di bambini in tenerissima età (non oltre i due anni)» (p. 158). Gli autori sottolineano la particolare importanza della preparazione e della sensibilità richieste agli adottanti di bambini di diverse origini; tuttavia, emerge con particolare evidenza l'aspettativa che il figlio/a si adegui pienamente al nuovo contesto. L'educazione risulta concepita quale processo di assimilazione, anche volto a favorire nei genitori il riconoscimento affettivo e simbolico del figlio come *proprio figlio*. In seguito, diverrà sempre più rilevante riconoscere e accogliere i figli nell'adozione per la loro peculiare esperienza e storia di vita. Nelle poche righe dedicate all'adozione di figli di differenti origini, tratti somatici e colori della pelle, rispetto ai genitori e al contesto di adozione, è richiamata anche la necessità di prepararli ad affrontare le difficoltà definite «inevitabili» dovute alla diffusa non accettazione di persone straniere nel contesto italiano. Questo è un tema a tutt'oggi attuale (cfr. Ferrari *et al.*, 2022; Lorenzini, 2013, 2019a).

*Equità nelle tutele dei diritti di bambini italiani e bambini provenienti da paesi esteri?* Solo a distanza di 16 anni, con la legge 184/1983 si raggiunge una nuova tappa nella tutela della qualità della vita di bambini e adolescenti, anche di origini straniere. La riforma, attesa e dibattuta, accoglie i principi ispiratori della 431/67, per favorirne l'applicazione e colmarne le lacune. L'adozione speciale diviene l'unica ritenuta adeguata a tutelare l'interesse del minore (sono abolite adozione ordinaria e affiliazione che non implicavano valutazioni sull'idoneità degli adulti). Al titolo I, la disciplina dell'affidamento precede quella dell'adozione ponendo in luce un principio basilare: assicurare al minore il diritto a crescere in una famiglia idonea a garantirgli benessere psicoaffettivo e materiale, prioritariamente, quella di origine che, se in difficoltà, deve poter beneficiare di interventi di sostegno volti a prevenire o limitare le cause dell'abbandono. L'affidamento familiare, infatti, può evitare il collocamento in istituto e offrire parte del supporto alla famiglia di origine se in transitoria impossibilità a svolgere le proprie funzioni rispetto ai figli.

Il II titolo della 184/83, è dedicato all'adozione nazionale e stabilisce norme valide anche per le internazionali, prevedendo in primo luogo l'estensione dell'adozione a tutti i minorenni ai quali è riconosciuto il diritto a essere protetti e aiutati a sviluppare la propria identità fino al raggiungimento della maggiore età. Elevando l'età dell'adottando si amplia la possibilità di adottare, coerentemente con l'aumento delle coppie che vi aspirano e del numero di minori in stato di abbandono non più in tenera età. In tal modo si tutelano anche le situazioni in cui fratelli/sorelle, per il fatto di avere l'uno più di otto anni e l'altro meno, erano destinati, dalla normativa precedente, a ulteriori separazioni. In tal modo ai legami fraterni si riconosce il valore di fondamento di un nucleo familiare (Santi, 1984). Presupposto per dichiarare lo stato di adottabilità è l'accertamento dello stato di abbandono la cui definizione riprende quella formulata dalla 431 dando, però, priorità all'attributo morale, rispetto a quello materiale, e cioè alla qualità delle cure rivolte al figlio dal/dai genitori/e di origine. Inoltre, le *cause di forza maggiore* che impediscono l'adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali o parentali devono essere *transitorie*. Quando genitori o parenti non risultino in grado di recuperare il proprio ruolo affettivo ed educativo o quando rifiutino il sostegno offerto dai servizi locali senza giustificati motivi, deve essere dichiarata l'adottabilità impedendo che i bambini rimangano di fatto in stato di abbandono (cfr. Sacchetti, 1983), privi di una dimensione familiare adeguata sul piano effettivo ed educativo.

La 184/83 ridefinisce i requisiti richiesti agli adottanti, e chiede ai giudici minorili la disponibilità a cooperare con i servizi sociali che hanno ruolo di consulenza e sono

chiamati, pur se a discrezione del tribunale, a offrire la propria competenza in tutte le fasi del processo dell'adozione. La 184/83, però, non entra nel merito delle funzioni attribuite ai servizi locali; né dei criteri da utilizzare per individuare una coppia in grado di *educare, mantenere, istruire* un minore; né, ancora, dei criteri di selezione in sede comparativa tra le coppie aspiranti. Per questo ogni tribunale ha definito il proprio modo di procedere al fine di garantire l'interesse del minore.

Un aspetto qualificante è l'attenzione posta, tramite le indagini del tribunale e dei servizi locali, non solo all'idoneità generale dei coniugi, ma alla loro capacità di rispondere ai bisogni specifici del bambino reale da accogliere. Su questo, però, esperti come ad esempio la giudice Cavallo (1995), evidenziano che nonostante il legislatore mostri sensibilità verso le dimensioni psicologiche coinvolte nel processo adottivo, tale attenzione sia insufficiente, a meno di una lettura più approfondita delle indicazioni normative. Le motivazioni all'adozione dovrebbero essere esplorate nelle loro radici profonde. La stabilità dei rapporti tra i coniugi valutata accertando la qualità dell'intesa tra loro. Si dovrebbe volgere attenzione alla capacità affettiva, educativa, all'attitudine a sostenere lo sviluppo del bambino, alla disponibilità ad accoglierne e rispettarne il vissuto. La situazione socio-culturale andrebbe letta attraverso istruzione, lavoro, impegno civico e relazioni sociali; quella familiare, nella qualità dei legami con la rete allargata (Idem), familiare e sociale in senso più ampio.

La rinnovata attenzione ai bisogni del minore si riflette nella valutazione dell'andamento familiare, che dovrebbe basarsi sul reciproco adattamento tra tutti i membri del nucleo e non solo su quello del nuovo arrivato/a. Viene introdotto l'obbligo di ascoltare il minore dai 12 anni, e anche prima, se ritenuto opportuno dal giudice, in fasi chiave come la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento preadottivo, l'adozione definitiva e l'eventuale revoca dell'affidamento. Dai 14 anni, è richiesto il consenso esplicito. Sebbene non espressamente indicato, sottolinea Dell'Antonio (1989), l'ascolto dovrebbe includere anche attenzione ai segnali verbali e non verbali che possano rivelare i vissuti emotivi e relazionali del minore. In ottica pedagogico-educativa, appare rilevante riconoscere il diritto del minore a essere soggetto attivo, ascoltato, rispettato: passi importanti che testimoniano e sollecitano un'evoluzione culturale nel modo di concepire bambini e adolescenti, e dunque le relazioni familiari, anche nell'adozione. Tali aspetti vanno però considerati tappe di un processo graduale e affatto scontato.

Il titolo III della legge 184/1983 introduce ex novo l'istituto dell'adozione internazionale, sancendo il principio che tutti i minori in stato di abbandono hanno diritto a una famiglia, anche fuori dalla comunità di origine. Ciononostante, la tutela dei minori provenienti da paesi stranieri è rimasta debole e incompleta: mancava la possibilità di verificare l'effettivo stato di abbandono, o se si fossero attuati tentativi di reinserimento familiare nel luogo d'origine. Rimaneva possibile ricorrere a canali privati non controllati, a scelte basate su preferenze adulte (età, sesso, etnia, salute), favorendo pratiche opache, se non illecite, come la compravendita di minori, ben lungi dal realizzare abbinamenti mirati che ponessero in relazione le caratteristiche dei bambini con le potenzialità affettive ed educative degli adulti adottanti. Sebbene i Ministeri competenti potessero autorizzare enti idonei, solo una minoranza delle adozioni internazionali avveniva tramite strutture ufficiali.

Solo il coinvolgimento di Enti autorizzati (che avverrà solo 15 anni dopo con la legge 476/98), con collegamenti istituzionali nei paesi d'origine, avrebbe potuto garantire la valutazione della storia del minore e la corrispondenza con i futuri genitori.

## **2. Trasformazioni di norme e mentalità in materia di adozione: Convenzioni internazionali e riforme recenti**

*Recepire la complessità insita nelle adozioni internazionali.* La complessità e le specificità dell'adozione internazionale sono state poste in luce dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 176/1991. La Convenzione recepisce l'esistenza di specifici problemi di natura psicologica e sociale nell'adozione internazionale legati alla discontinuità delle esperienze interpersonali dei bambini/e, e alle profonde differenze tra i metodi educativi e l'ambiente linguistico, culturale e religioso del Paese di provenienza e di quello di accoglienza. Essa raccomanda come ultima soluzione il ricorso all'adozione internazionale e che ai bambini di origini straniere vengano assicurate tutele equivalenti a quelle fatte valere per l'adozione nazionale. L'interesse del minore è posto come obbiettivo di ogni atto legislativo o giudiziale in materia di minori, e in particolare di adozioni.

*Fenomeni transnazionali necessitano di regole internazionali.* A l'Aja il 29 maggio 1993 nasce la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, entrata in vigore nel maggio '95, firmata dall'Italia nel dicembre dello stesso anno, ma ratificata nel 1998. Sottoscritta dai delegati di Stati di provenienza e di accoglienza dei minori, mira a stabilire norme giuridiche vincolanti per le adozioni transnazionali; creare un sistema di sorveglianza sull'attuazione di tali norme; proteggere i minori dalle adozioni fatte per frode e a scopo di lucro; dar vita a un circuito di collaborazione tra le autorità dei Paesi di origine dei minori e quelle del Paese in cui andranno a vivere basate sull'osservanza di un'etica comune (Commissione Adozioni Internazionali, 2025).

*Una legge per l'adozione internazionale.* La legge 476/1998 ratifica la Convenzione de L'Aja e riformula il capo I del titolo III della 184/1983, riaffermando la centralità dell'interesse del minore. Fin dal preambolo, richiama il principio di sussidiarietà: il ricorso all'adozione internazionale deve aversi solo quando non sia possibile garantire al bambino/a cure adeguate nel proprio nucleo o in altra famiglia del Paese di nascita. L'adozione internazionale è quindi intesa come misura residuale e deve svilupparsi nell'ambito di un'ampia cooperazione tra Stati, finalizzata a migliorare le condizioni di vita nei Paesi d'origine e a rendere possibile la permanenza dell'infanzia nel proprio contesto di nascita. Il principio di sussidiarietà è anzitutto responsabilità dello Stato d'origine, ma lo Stato di accoglienza ha diritto a verificarne il rispetto tramite la propria Autorità centrale, che può accettare o rifiutare la procedura adottiva avviata all'estero. La 476/98 definisce soggetti e funzioni che, istituzionalmente, intervengono nelle procedure di adozione internazionale e che devono tradurre la sussidiarietà anzitutto nella competenza a operare in maniera coordinata e complementare, a livello locale, nazionale e internazionale. La *Commissione per le adozioni internazionali* (CAI), per la prima volta istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è l'Autorità centrale italiana garante del rispetto della Convenzione de L'Aja. Svolge funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo con le autorità estere, propone accordi bilaterali, autorizza e controlla gli enti operativi, conservando gli atti relativi alle adozioni. Verifica la conformità dell'abbinamento con l'interesse del minore, ne autorizza ingresso e soggiorno in Italia e certifica la validità dell'adozione secondo la Convenzione. Promuove la formazione, coordina gli operatori del settore e ogni due anni presenta una relazione al Presidente del Consiglio sullo stato delle adozioni e sull'attuazione degli accordi internazionali. Le *Regioni e Province autonome* hanno il compito di sviluppare e coordinare la rete dei servizi per l'adozione internazionale, vigilando sul loro funzionamento, promuovendo protocolli operativi e collaborazione tra enti, servizi e tribunali. Devono garantire un sistema integrato e qualificato, capace di rispondere alla

complessità dei percorsi adottivi, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, anche attraverso formazione e aggiornamento degli operatori. Il *Tribunale per i minorenni* mantiene un ruolo centrale nella procedura adottiva: valuta l'idoneità degli aspiranti genitori, emette la decisione finale sull'adozione, verifica la conformità delle adozioni estere all'ordine pubblico e può revocare l'adozione o l'affidamento se contrari all'interesse del minore. In caso di revoca, al minore straniero si applica la normativa italiana su adozione e affidamento. Le funzioni dei *Servizi socio-assistenziali* sono rafforzate: informano e preparano (anche collaborando con gli Enti autorizzati) gli aspiranti ad adottare, raccolgono dati per la valutazione dell'idoneità e trasmettono una relazione al tribunale. Dall'arrivo del bambino/a, nelle fasi d'inserimento, offrono accompagnamento alle famiglie (che però non sono obbligate ad accettarlo) e riferiscono al tribunale sul suo andamento. Su tali basi vengono formulate anche le relazioni sull'inserimento dei minori per rispondere alle richieste delle autorità dei Paesi d'origine. Gli *Enti autorizzati* costituiscono quell'indispensabile anello di congiunzione tra contesto di origine del bambino e contesto di adozione la cui istituzione e obbligatorietà mancava nelle norme preesistenti. La nuova normativa prevede che la coppia con decreto di idoneità affidi, entro un anno, a un Ente autorizzato dalla CAI la gestione della procedura di adozione internazionale. Trascorso tale termine, il decreto perde efficacia. Numerosi i compiti dell'Ente: informare sulle procedure e possibilità adottive; curare le pratiche con le autorità del Paese d'origine del minore; ricevere e comunicare agli aspiranti ad adottare la proposta di abbinamento, e le informazioni sul minore; assisterli durante il percorso adottivo all'estero sino al rientro e all'inserimento del minore; fornire supporto post-adozione su richiesta; promuovere i diritti dell'infanzia e la cooperazione con i Paesi d'origine, nel rispetto del principio di sussidiarietà (CAI, 2025).

*Ridefinizione dei requisiti per adottare.* La legge 149/2001 modifica la 184/1983 con l'obiettivo prioritario di garantire al minore il diritto alla famiglia, anche sostenendo le famiglie di origine per prevenire l'abbandono. Stato, Regioni ed Enti locali devono promuovere l'affidamento, l'adozione e la formazione degli operatori, assicurando tale diritto senza discriminazioni, nel rispetto dell'identità e delle origini (anche) culturali del minore. La 149 mantiene il *limite minimo di età* di 18 anni per gli aspiranti genitori e reintroduce il *limite massimo* a 45, con possibili deroghe. Queste ultime hanno suscitato critiche da parte di coloro che le hanno ritenute un favore agli adulti più che al minore. Per adottare è richiesta l'*unione in matrimonio* da almeno tre anni, oppure da meno tempo se la coppia dimostra la convivenza stabile e continuativa di pari durata. Questa cauta apertura, in un contesto di limitato riconoscimento delle convivenze, ha riaperto il dibattito sul valore del matrimonio come garanzia di stabilità per il minore e sollevato timori su un possibile allargamento implicito a single e coppie omosessuali. La legge riconosce all'adottato il diritto a *conoscere le proprie origini* a 25 anni o già dalla maggiore età per motivi di salute. Il tribunale valuta caso per caso, ascoltando i soggetti richiedenti e garantendo un percorso di accompagnamento. L'accesso alle informazioni conservate dal Tribunale è però escluso se il minore non è stato riconosciuto alla nascita o se i genitori biologici hanno chiesto l'anonimato. Il tema resta delicato e aperto, poiché tocca profondamente i bisogni identitari di molti giovani che sono stati adottati e che si battono per il cambiamento della legge (cfr. Oliva, 2023).

*Piena unificazione dello status di figlio.* La legge 219/2012, ha introdotto una riforma importante (e tardiva) in materia di filiazione, sancendo il principio dell'uguaglianza giuridica di tutti i figli, eliminando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali; si parla genericamente di *figli*, indipendentemente dalla modalità di nascita. I figli adottivi, infatti, non avevano pieno accesso alla parentela come i figli naturali o legittimi, con la riforma, tutti i figli sono inseriti nella rete parentale di nonni e zii adottivi. Nella successione

ereditaria il figlio adottato ora gode degli stessi diritti successori del figlio biologico sia in relazione ai genitori sia ai parenti adottivi. Inoltre, la definizione di *potestà genitoriale* è sostituita con quella di *responsabilità genitoriale*, eliminando l'enfasi sul ruolo paterno nei confronti dei figli (cfr. di Carola, 2024).

*Il diritto alla continuità affettiva.* La legge 173/2015, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare assegna un ulteriore riconoscimento alla dimensione affettiva e educativa nella vita e nei prioritari diritti dei più piccoli. Se il minore, dopo un lungo periodo in affidamento, viene dichiarato adottabile, la famiglia affidataria, se in possesso dei requisiti, può chiederne l'adozione. Il tribunale dovrà valutare la stabilità e profondità del legame affettivo instaurato, rescindendo il quale si lederebbero interesse e benessere del minore (cfr. Bagnato, 2015).

*Dal 21 marzo 2025 persone singole possono accedere all'adozione internazionale.* Le scelte legislative in materia di adozione a persone singole sono state contrassegnate da esclusioni e controversie, pur ammettendo alcune eccezioni. La legge ha previsto, ad esempio, la possibilità di adottare per un solo coniuge in caso di separazione (o decesso di uno dei due) durante l'affidamento preadottivo, o per single in situazioni particolari: quando esiste un legame affettivo significativo con il minore (come riconosciuto anche dalla legge sulla continuità affettiva), o quando nessuna coppia è disponibile ad adottare, come talora avviene per bambini con disabilità. Nonostante queste aperture, in assenza di condizioni particolari, la coppia, eterosessuale e coniugata, è rimasta il modello preferito dal legislatore, *ritenuto* il contesto (*potenzialmente*) più stabile per minori in abbandono. Tale impostazione si discosta, tra l'altro, da molte legislazioni estere e appare in contrasto con il diritto di famiglia vigente, che riconosce anche forme di genitorialità non fondate sul matrimonio (Fadiga, 2003). Con la sentenza 33/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui esclude persone singole dall'adozione di minori residenti all'estero. La Corte ha rilevato la violazione degli artt. 2 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della CEDU, che tutela il diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre affermato che le persone singole possono, in astratto, garantire un ambiente stabile e armonioso al minore, demandando al giudice la valutazione concreta dell'idoneità, anche sulla base della rete familiare di supporto della/del single (Guerrieri, 2025).

Benché questo cambiamento avvenga per via di una sentenza e non di una revisione legislativa – cosa che porta con sé rischi, poiché solo la legge può garantire prassi uniformi a livello nazionale – (Idem), pare comunque sia crollata una delle barriere più resistenti alla riforma dei criteri per accedere all'adozione.

### **3. L'importanza di conoscere i riferimenti normativi**

Come visto sin qui, la disciplina dell'adozione in Italia è stata periodicamente rivista, in particolare dal 1967 in poi, per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di tutela dei minori nell'adozione nazionale e internazionale; a tutt'oggi continuano a emergere necessità di modifica in attesa di soddisfacimento (per esempio, in un solo cenno, per le adozioni aperte; per l'accesso alle informazioni sulle origini dei figli laddove le madri biologiche abbiano chiesto dopo il parto di rimanere anonime...). La famiglia, in quanto istituzione sociale, è regolata dalla legge nelle modalità di costituzione, scioglimento e relazioni interne, ed è al tempo stesso tutelata nei diritti e vincolata da doveri. Questo vale in modo generale per le famiglie adottive, e specifico poiché la tutela dei minori in stato di abbandono è, prima che familiare, anzitutto responsabilità pubblica, dello Stato e della collettività, sia d'origine, nel caso dell'internazionale, sia d'accoglienza. Per questo motivo, l'adozione richiede un percorso scandito da tappe e

criteri ben definiti. Il quadro legislativo rappresenta un punto di riferimento per le famiglie, così come per gli operatori psicosociali e di ambito educativo, in quanto stabilisce regole e passaggi precisi, riflette, e talvolta anticipa, i cambiamenti culturali e sociali nel modo di intendere l'infanzia, la famiglia, la filiazione e la genitorialità anche quando genitori e figli non condividono legami genetici, appartengono a differenti radici etnico-culturali e provengono da realtà geografiche e sociali distanti (Lorenzini, 2004, 2019b). L'evoluzione delle norme riflette i processi di trasformazione culturale che guidano le scelte di Stati, Regioni e Province autonome nelle politiche sociali e socio-sanitarie, a tutela del superiore interesse dei minori e a sostegno del benessere e della qualità di vita delle famiglie. Negli anni le concezioni di famiglia, di ruoli e relazioni affettive ed educative sono profondamente cambiate. Segnali di tali trasformazioni si evincono dalle ripetute richieste di alcuni settori della società civile di riconoscere e accogliere diversificati modelli familiari: famiglie di fatto, ricomposte, monoparentali, miste, migranti, o con genitori omosessuali o bisessuali. Tipologie ancora spesso definite *non tradizionali* (Golombok, 2015; Petruccelli *et al.*, 2015), pur essendo ormai ampiamente diffuse.

Tali mutamenti continuano a sollevare dubbi e interrogativi di carattere etico, scientifico, normativo e giuridico, aprendo d'altro canto nuove opportunità. I protagonisti dell'adozione sono chiamati a misurarsi con nuove variabili e possibilità, a volte sorprendenti benché attese e progressivamente preparate. Questo è il caso della sentenza 33/2025 che, attraverso gli itinerari adottivi internazionali, rende possibile l'aumento dei nuclei monoparentali, e probabilmente anche di quelli omoparentali, o di coppie non coniugate. A fronte di questi cambiamenti, resta fermo il presupposto per cui i giudici minorili e i professionisti dei servizi psicosociali dei territori mantengono il ruolo cruciale di formare (insieme agli operatori degli Enti autorizzati) e valutare l'idoneità degli aspiranti all'adozione, coniugati, in coppia o single, verificando che sussistano requisiti di natura materiale ed economica per istruire e mantenere i figli/e, e ancor più di natura affettiva e educativa offrendo ambienti e relazioni stabili, accoglienti, serene. In linea generale si dovrà accertare che l'adozione da parte di single sia la soluzione migliore per quella/quello specifico bambino/o, tale da tutelare e garantire il suo benessere anche tenendo conto della fondamentale presenza di una rete familiare e sociale di riferimento (familiari, amici) di supporto al ruolo genitoriale (Greco, 2025).

### **Per concludere: considerazioni sulla genitorialità monoparentale e adottiva**

Con il termine *genitorialità* si intendono «tutte le funzioni che i genitori assolvono per accudire e prendersi cura dei propri figli: essa è imperniata sull'interazione genitore e figli e comprende i diritti e i doveri per l'educazione e lo sviluppo del bambino» (Milani, 2018, p. 64). Con l'espressione *genitorialità responsabile* ci si riferisce «a genitori che tutelano l'interesse superiore del figlio/a, assumono un atteggiamento affettuoso, responsabile, non violento, riconoscono i bisogni del bambino, gli fanno da guida e fissano dei limiti, in modo che il figlio possa sviluppare appieno il suo potenziale» (Idem). Questa definizione mette in luce anche il lavoro psichico e materiale che la genitorialità comporta e deve comprendere attenzione alla dimensione educativa della relazione genitori-figli. Questo vale anche per la genitorialità adottiva che è chiamata però anche a declinarsi sulle specificità del background esperienziale di un figlio già nato e vissuto per un periodo più o meno lungo in un differente contesto geografico e socio-culturale (Lorenzini, 2012, 2013). «Il termine Mono-genitorialità designa un'ampia categoria di donne e uomini che si trovano a generare e [o] crescere un figlio da soli a seguito di vari

eventi esistenziali (lutti, separazioni, incontri occasionali) e scelte di vita» (Fondi e Lana, 2022, p. 56). La scelta compiuta nella sentenza 33/25 si mostra in linea con le trasformazioni dei nuclei familiari registrate anche in Italia che vedono un significativo aumento dei nuclei monogenitoriali (Istat, 2021)<sup>1</sup>.

L'esercizio della genitorialità monoparentale può presentare criticità. Il genitore singolo potrebbe essere particolarmente gravato da impegni e responsabilità, essere a rischio di autoreferenzialità non potendo confrontarsi che con se stesso nella conduzione della relazione educativa e della vita familiare, tendere ad avere comportamenti compensativi per colmare l'assenza di un altro genitore, rischiare fusionalità e iperprotettività verso il figlio/a (Gigli, 2016). Avrà bisogno di consapevolezza personali e di apertura a relazioni sociali intense e vivaci, unitamente a preparazione e supporto esterno (Idem). «Ma ciò non implica che non possa assolvere ai suoi compiti in modo eccellente» (Ivi, p. 110). Diversi studi lo confermano. Per farne solo un esempio: uno studio condotto in contesto anglosassone ha confrontato l'influenza della struttura familiare e della qualità dei processi relazionali interni alla famiglia sullo sviluppo socio-emotivo dei bambini. La ricerca, che ha coinvolto diverse tipologie di famiglie, monogenitoriali, adottive, con genitori conviventi ma senza legami affettivi di coppia, che hanno fatto ricorso a tecnologie riproduttive e famiglie omogenitoriali, ha evidenziato che la qualità delle relazioni familiari e con l'ambiente sociale circostante esercitano un impatto maggiore sul benessere dei bambini rispetto alla struttura familiare, al numero, al genere, all'orientamento sessuale, alla parentela biologica dei genitori, o al metodo di concepimento (Golombok, Tasker, 2015; Milani, 2018).

In un brevissimo cenno, possiamo anche dire che non vi sono studi che abbiano evidenziato motivi per affermare che le persone gay e lesbiche siano genitori meno adeguati a causa del loro orientamento sessuale (Idem). Né tanto meno che l'orientamento omosessuale dei genitori possa indurre al medesimo orientamento i figli. È piuttosto lo stigma sociale e la continuativa disconferma che grava sulle persone e dunque sui genitori omosessuali che può incidere maggiormente e in modo negativo sulla vita quotidiana e sul benessere dei figli (Sità, Prearo, 2016). Anche nel caso della famiglia adottiva monoparentale, la genitorialità dovrà declinarsi sulle specificità dell'adozione, nazionale e internazionale, e delle peculiarità del bambino/a reale e della sua biografia, anche preadottiva, che diviene figlio/a. Per riconoscerne l'idoneità sarà necessario analizzare quegli aspetti degli aspiranti genitori adottivi che sono strettamente relativi alla capacità di dare risposta alle necessità dei bambini in attesa di essere adottati (Palacios, 2013). La valutazione dovrà dare la misura dell'insieme delle competenze di un aspirante genitore adottivo concreto, o di una coppia, e sarà questo a determinare la decisione finale sull'idoneità all'adozione (Idem). Anche i bisogni dei bambini dovranno essere affrontati non *in generale* ma dal punto di vista di bambini *concreti* e di coppie *reali*, capaci di affrontare le necessità *dei bambini* che stanno per adottare. Per connettere valutazione d'idoneità e abbinamento sarà necessario includere nel processo di valutazione ogni riflessione sulle necessità infantili cui gli aspiranti genitori si sentano capaci di rispondere (Idem)<sup>2</sup>.

La complessità delle storie dei figli e, talvolta, dei genitori richiede un approccio aperto e partecipe nella condivisione, anche emotiva, delle esperienze di vita, inclusi i percorsi precedenti l'adozione. Ciò implica accettare che la narrazione identitaria del figlio possa contenere elementi che escludono i genitori ma rispetto ai quali potranno offrire disponibilità di ascolto a favore dello svilupparsi di una *familiarità pregressa* (Lorenzini, 2012), capace di estendersi anche al periodo antecedente l'adozione, dando forma a una storia familiare condivisa. Il dialogo intrafamiliare, favorito dalla responsabilità educativa genitoriale, dovrà saper accogliere ogni tema o ricordo con le emozioni che lo

attraversano, ogni interrogativo che emerge nelle diverse fasi della crescita, che riguardi l'esistenza di genitori biologici, l'esperienza dell'abbandono, i lutti e le perdite vissute, le relazioni sperimentate o mancate quando ancora non si era madre/padre e figlio/a, le visibili differenze somatiche e colori della pelle. Sino alle peculiarità della presenza nel nucleo familiare di un solo genitore. Potranno così essere accolte anche le domande provenienti dal mondo esterno alla famiglia a cui figli e genitore potrebbero trovarsi a far fronte. Non si può disconoscere la complessità e nemmeno che le caratteristiche del nuovo nucleo familiare potranno essere esposte a rischi di stigmatizzazione svalutante, anche in una dimensione intersezionale: per ciò che concerne la nascita adottiva della famiglia, per le differenze somatiche tra i suoi componenti e rispetto a quelli ancora prevalenti nel contesto di adozione, per l'essere un piccolo nucleo monogenitoriale potenzialmente identificato nel senso comune come *mancante* più che valorizzato per le sue peculiarità.

La funzione genitoriale non è innata ma frutto di apprendimenti continui che non possono essere disgiunti dal contesto in cui si sviluppa e si esercita (Milani, 2018). Resta dunque fondamentale la formazione preadozione e il supporto alla genitorialità nel suo esplicitarsi, sia in senso generale sia nelle sue specificità legate all'adozione (cfr. Tabacchi, 2021), sia ancora, per le peculiarità dell'assunzione del ruolo genitoriale in un nucleo monoparentale (Guerrieri, 2025). Formazione e supporto possono essere offerti da professionisti provenienti da diversi ambiti: dai servizi psicosociali territoriali, agli enti autorizzati all'accompagnamento delle adozioni internazionali, alle associazioni di famiglie adottive e affidatarie. È tuttavia cruciale che tali percorsi si avvalgano di competenze specifiche in ambito pedagogico-educativo, con particolare attenzione alla dimensione interculturale (Santerini, 2003; Favaro, 2010; Franzini, 2012), in considerazione del carattere squisitamente educativo delle relazioni genitori-figli/e.

#### Note

<sup>1</sup> Secondo Istat, in Italia (e non solo), continuano a diminuire le coppie con figli e ad aumentare i nuclei monogenitoriali, passati da circa 2 milioni 650 mila nel 2011 a più di 3 milioni e 800 mila (+44%), nel 2021. La condizione di *genitore solo* è prerogativa anzitutto femminile: 8 casi su 10. Le donne spesso continuano a vivere con i figli dopo separazione/divorzio (nelle separazioni giudiziali si tende ancora a privilegiare l'affidamento materno) e nel 2021 risultavano 2.967.420 (+35,5% rispetto al 2011), mentre i padri soli erano 855.049 con una variazione dell'85% circa rispetto al 2011, quando risultavano 462.626 (Istat, 2021).

<sup>2</sup> Per approfondire la trattazione relativa ai bisogni dei bambini nell'adozione e alle competenze genitoriali adeguate a risponderci si rimanda a Palacios (2013). Si segnala che nel testo la genitorialità è considerata sia nel caso di coppie, sia di single, sia di genitori omosessuali, dato che in Spagna queste caratteristiche del genitore sono ammesse all'adozione da tempo.

#### Bibliografia

- Bagnato M.E. (2015), *Affidamento e adozione: la nuova legge sulla continuità affettiva Legge, 19/10/2015 n° 173*. In «Altalex» 30 ottobre 2015, [Affidamento e adozione: la nuova legge sulla continuità affettiva](#) (consultato il 12/03/2025).
- Cavallo (a cura di) (1995), *Adozioni dietro le quinte. Esperienze di vita a confronto dalla voce dei figli, dei genitori, degli operatori*, Franco Angeli, Milano.
- Commissione adozioni Internazionali (2025), *Normative*. In <https://www.commissioneadozioni.it/normativa/la-convenzione-de-laja/> (consultato il 03/05/2025).
- Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale*, 29 maggio 1993.
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, Assemblea generale ONU, 20 novembre 1989.

Corte costituzionale – sentenza 33/2025.

Deledda G. (1997), *L'edera*, Arnoldo Mondadori, Milano.

Dell'Antonio A. M. (1989), *La consulenza psicologica per la tutela dei minori*, Nis, Roma.

di Carola A. (2024), *Aspettare 100 anni per conoscere, una legge ormai obsoleta*, 19/07/2024?  
In «Nrxwss | Notizie & Curiosità», [Aspettare 100 anni per conoscere, una legge ormai obsoleta](#)  
(consultato il 18/04/2025).

Fadiga L. (2003), *L'adozione*, il Mulino, Bologna.

Favaro G. (2010), *Adozione e intercultura. Uguali e diversi insieme*. In G. Macario (a cura di), *I percorsi formativi del 2010 nelle adozioni internazionali. Il consolidamento del modello*, Istituto degli Innocenti e Commissione per le Adozioni Internazionali, Firenze, pp. 95-110.

Ferrari L., Ranieri S., Canzi E.C.R., Danioni F.V., e Rosnati R. (2022), *The quiet migration of adopted adolescents in Italy: Ethnic identity, reflected minority categorization, and ethnic discrimination*. In «Community Mental Health Review», Vol. 50, pp. 257-272.

Ferritti M. (2019), *Il corpo estraneo. Dentro le ideologie e i pregiudizi sull'adozione*, ETS, Pisa.

Ferritti M. (2023), *Sangue del mio sangue. L'adozione come corpo estraneo nella società*, ETS, Pisa.

Fondi E. e Lana N. (2022), “Chi mi ha dato a te?” *Riflessioni psicoanalitiche sulla Monogenitorialità*. In «Richard e Piggie 30», 1, pp. 56-68.

Franzini M. (2012), *Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale*, FrancoAngeli, Milano.

Gigli A. (2016), *Famiglie evolute. Capire e sostenere le funzioni educative delle famiglie plurali*, edizioni junior, Parma.

Golombok S. (2015), *Modern families. Parents and children in new family forms*, Cambridge University Press, Cambridge.

Golombok S. e Tasker F. (2015), *Socioemotional Development in Changing Families*. In W. Damon e R.M. Lerner (a cura di), *Handbook of Child Psychology and Developmental Science*, 3, 11, pp. 1-45.

Greco A. (2025), *Adozione single: è possibile in Italia?* In «La legge per tutti» 21 marzo 2025, [Adozione single: è possibile in Italia?](#) (consultato il 18/04/ 2025).

Guerrieri A. (2025), *Adozioni ai single, le associazioni familiari sono pronte ad accoglierli?* In «Vita.it», <https://www.vita.it/adozioni-ai-single-le-associazioni-familiari-sono-pronte-ad-accoglierli/> (consultato il 18/04/2025).

Istat (2021), *I nuclei familiari nei censimenti della popolazione*, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/i-nuclei-familiari-nei-censimenti-della-popolazione/> (consultato il 18 aprile 2025).

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*.

Legge 19 ottobre 2015, n. 173 *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*.

Legge 28 marzo 2001, n. 149 *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*.

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*.

Legge 5 giugno 1967, n. 431 *Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile “Dell'adozione” ed inserimento del nuovo capo III con il titolo “Dell'adozione speciale”*.

Lorenzini S. (2004), *Adozione internazionale. Genitori e figli tra estraneità e familiarità*, Alberto Perdisa, Ozzano dell'Emilia (Bo).

Lorenzini S. (2010), *Cosa non è l'adozione*. In Lorenzini S. (a cura di), *Focus Adozione nazionale e internazionale: alcune tematiche di un universo familiare*. In «Infanzia», n. 6/2010, pp. 403-408.

Lorenzini S. (2012), *Famiglie per adozione. La voce dei figli*, ETS, Pisa.

Lorenzini S. (2013), *Adozione e origine straniera. Problemi e punti di forza nelle riflessioni dei figli*, ETS, Pisa.

- Lorenzini S. (2019a), *Dark-skinned foreign origin young people, adopted by Italian parents. Stereotypes, prejudices and problems in identity construction*. In «Civitas Educationis. Education. Politics and culture», 8 (1), pp. 115-129.
- Lorenzini S. (2019b), *La centralità dei diritti dei bambini/e nell'adozione nazionale e internazionale. Riferimenti normativi e concezioni di infanzia e famiglia in una lettura educativa interculturale*. In «Pedagogia e vita», n. 1, pp. 43-59.
- Milani P. (2018), *Educazione famiglie. Ricerche e nuove politiche per la genitorialità*, Carocci, Roma.
- Oliva C. (2023), *Genitori biologici, a 10 anni dalla sentenza della Consulta manca ancora una legge*. In «Sky TG24», 9 ottobre 2023, <https://tg24.sky.it/politica/2023/10/09/diritto-conoscere-origini-biologiche-italia-legge> (consultato il 10 aprile 2025).
- Palacios J. (2013), *Manuale degli interventi professionali nell'adozione internazionale. Valutazione dell'idoneità, abbinamento dei bambini alle famiglie, monitoraggio post-adoztivo*, Quaderno n. 29 - Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna, Bologna (Edizione spagnola: novembre 2007).
- Pavese C. (2020), *La luna e i falò*, Einaudi, Torino.
- Pavone M., Tonizzo F. e Tortello M. (1985), *Dalla parte dei bambini*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Perico G. e Santanera F. (1968), *Adozione e prassi adozionale*, Centro Studi Sociali, Milano.
- Petrucelli I., Baiocco R., Ioverno S. e Pistella J. (2015), *Famiglie possibili: uno studio sugli atteggiamenti verso la genitorialità di persone gay e lesbiche*. In «Giornale italiano di psicologia», Vol. XLII, n. 4, pp. 805-827.
- Rizzo Weller M. (2019), *"I Guess They're All Real Moms Then": Constructing Motherhood Through Language in the Adoption Community*. In «Adoption Quarterly», Vol. 22, n. 4, pp. 265-283.
- Rodríguez-Jaume M. e Jareño Ruiz D. (2015), *Estigma social y adopción internacional en España. ¿Es la familia adoptiva un modelo familiar menos «auténtico» que los basados en lazos biológicos?* In «Revista de Sociología», Vol. 100, n. 2, pp. 211-236.
- Sacchetti L. (1983), *Adozione e affido dei minori*, Maggioli, Rimini.
- Santerini M. (2003), *La formazione interculturale dei genitori adottivi*. In «La famiglia. Bimestrale di problemi familiari», V, n. 218 (XXXVII), pp. 5-14.
- Santi G. (1984), *Adozioni e sistema familiare: strumenti e tecniche di valutazione*, Giuffrè, Varese.
- Scabini E. e Donati P. (1996) (a cura di), *Famiglia e adozione internazionale: esperienze normativa e servizi*, Vita e pensiero, Milano.
- Sità C. e Prearo M. (2016), *La retorica anti-omosessualità*. In «La Rivista de il Mulino» 28 gennaio 2016.
- Tabacchi A. (2021), *Accompagnare l'adozione. Percorsi formativi per la genitorialità adottiva*, Unicopli, Milano.
- Tabacchi A. (2024), *Representations on motherhood in adoption: educational reflections beyond stigma and prejudice*. In «Women & Education», Vol. 2, n. 3, pp. 113-123.

#### Short Bio

##### Stefania Lorenzini

Professoressa Associata e Docente di Pedagogia Interculturale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Direttrice della rivista, di classe A, Educazione Interculturale. Teorie, Ricerche, Pratiche. Tra i suoi principali interessi di ricerca, in prospettiva interculturale e di genere: adozioni internazionali e interetniche, minori stranieri non accompagnati, migrazioni al femminile, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, stereotipi e pregiudizi, razzismo e antirazzismo, discriminazioni nell'intersezione tra genere femminile e colore scuro della pelle, educazione interculturale e al genere nei servizi educativi per la prima infanzia, educazione interculturale e al genere nelle comunità di accoglienza per minori, stereotipi di genere e adolescenza.

Associate Professor and Lecturer in Intercultural Pedagogy at the Department of Educational Sciences of the Alma Mater Studiorum - University of Bologna. She is Editor-in-Chief of the Class A rated journal Educazione Interculturale. Teorie, Ricerche, Pratiche, Her main research interests, from an intercultural

and gender perspective, include: international and inter-ethnic adoptions, unaccompanied foreign minors, female migration, human trafficking for sexual exploitation, stereotypes and prejudices, racism and anti-racism, discrimination in the intersection of female gender and dark skin colour, intercultural and gender education in early childhood education services, intercultural and gender education in reception facilities for minors, gender stereotypes and adolescence.